

Pubblicato il 03/08/2017

N. 09176/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02661/2017 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2661 del 2017, proposto da:
██████████ ██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Americo, Filippo Aiello, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Aiello in Roma, via Cosseria 2;

contro

Ippsar ██████████ ██████████, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituiti in giudizio;

Per l'accertamento della illegittimità del diniego di accesso agli atti inviata dalla P.A. resistente in data 13.02.2017 e per la declaratoria del diritto di accesso e acquisizione degli atti relativi alla valutazione che ha determinato il diniego del bonus nei confronti del ricorrente, nonché dei documenti inerenti alla valutazione comparativa dei destinatari del bonus docenti con le relative attività valutate e le somme riconosciute nonché degli atti riguardanti i criteri previsti per la valutazione ed il riconoscimento del bonus.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione sull'istanza presentata in data 19 gennaio 2017 avente ad oggetto "nominativi dei destinatari del bonus con le relative attività in forza delle quali lo stesso è stato riconosciuto ai singoli docenti, nonché gli importi" unitamente ai criteri adottati, con riferimento all'erogazione del bonus da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto IPSSAR [REDACTED]; l'amministrazione non si è costituita in giudizio e nell'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto.

Giova premettere, preliminarmente, che la normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (L. n. 241/1990) ha il medesimo ambito di applicazione dell'art. 97 della Costituzione e riguarda tutti gli atti riferibili all'amministrazione, non rilevando la loro disciplina sostanziale pubblicistica o privatistica e neppure se, nel caso di controversia, vi sia la giurisdizione del Giudice Ordinario – come nel caso in esame, attenendo la questione sostanziale sottesa ad atti di natura datoriale- o di quello amministrativo, non potendo anche in tale evenienza il Giudice Amministrativo omettere di pronunciarsi

sulla domanda di accesso (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 06-03-2015, n. 628).

Rilevato che l'Amministrazione, con nota del 24 luglio 2017, riferisce di aver ottemperato all'istanza avendo reso noti i criteri di valutazione sul sito web;

Nel merito, va evidenziato che a seguito di ordinanza collegiale, l'istituto IPSSAR ██████████ ha rilevato di avere tempestivamente informato parte ricorrente – peraltro, membro del Comitato di Valutazione- che i criteri erano stati pubblicati sul sito; tuttavia, dallo stesso carteggio prodotto in giudizio risulta, pacificamente, che l'Amministrazione non ha fornito risposta con riferimento ai nominativi dei destinatari dei bonus e agli importi erogati.

Seppure, a rigore, la richiesta di informazioni relative a “nominativi ed importi” costituisce istanza volta ad ottenere dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy - che esula dalle competenze del Giudice Amministrativo - tuttavia l'istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/90.

Pertanto il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, quanto alla richiesta dei criteri (atteso che già in data 13 febbraio 2017, prima della proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva risposto a parte ricorrente inviando mail con la quale lo informava della pubblicazione di tali criteri sul sito web) e in parte accolto quanto alla documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, ivi compresi destinatari e importi, e previa declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, va

dichiarato il diritto del ricorrente all'accesso agli atti di cui all'istanza trasmessa in data 19 gennaio 2017, come in epigrafe indicati.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in relazione alla parziale soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sull'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., come in epigrafe proposta, in parte la dichiara inammissibile e in parte la accoglie e, per l'effetto, previa declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, ordina all'Istituto IPSSAR ~~_____~~, in persona del Dirigente Scolastico, di consentire al ricorrente l'accesso agli atti e documenti come specificati in parte motiva, nel termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere

L'ESTENSORE
Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO